

STATUTO

EURO SUD SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MESSINA ME VIA DOMENICO
NACHERA 5

Numero REA: ME - 220120

Codice fiscale: 03199140835

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-04-2012 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al nr. 7616 di Raccolta

STATUTO

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Articolo 1) - Denominazione.

E' costituita una società cooperativa sociale denominata:

"EURO SUD SOCCORSO Società cooperativa sociale ".

La Società Cooperativa sarà iscritta a cura degli Amministratori nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 del Codice Civile presso il quale depositerà annualmente i bilanci.

NORME APPLICABILI

Alla cooperativa si applicano le norme delle leggi speciali che regolano il tipo di cooperativa in oggetto e l'attività d'impresa corrispondente all'oggetto sociale, ed in particolare; le norme del codice civile relative alle società cooperative; nonché, in quanto compatibili, **le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.**

Art. 2) La Società ha sede legale in **Messina.**

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire uffici, filiali, succursali e dipendenze in tutto il territorio nazionale ed all'estero ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

Compete ai soci la decisione del trasferimento della sede in Comune diverso e la istituzione, modificazione e soppressione di sedi secondarie.

Il domicilio dei soci per quel che concerne i loro rapporti con la società è quello risultante dal libro soci.

Art. 3) La durata della Società Cooperativa è fissata al 31.12 2050

Art. 4) La cooperativa sociale opera senza finalità lucrative e persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale attraverso: la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (art.1 legge 381/91, lettera a). La società, al fine del perseguimento dei suoi scopi, può svolgere la propria attività anche con terzi.

Considerata l'attività mutualistica della società nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto:

- la fornitura di servizi socio assistenziali sanitari ed educativi a favore di enti ed amministrazioni pubbliche e private; in particolare gestire la fornitura di tali servizi a persone adulte e minori autosufficienti e non autosufficienti, portatrici di handicap, tossicodipendenti, con problematiche fisiche e/o psichiatriche in forma diretta ed indiretta, integrale o parziale all'interno di strutture residenziali e di accoglienza quali: cliniche, case di cura, ospedali, case di riposo, case albergo, case di soggiorno, case protette, residenze sanitarie assistenziali, centri socio educativi, comunità e/o presso il domicilio, e la fornitura di servizi alberghieri ed accessori strettamente legati a quelli sopra indicati.

Potrà altresì gestire servizi socio assistenziali, sanitari ed educativi ed accessori presso asili nido o nidi di infanzia, scuole materne, elementari e medie;

- effettuare forniture di servizi di trasporto e assistenza ai trasporti per persone adulte, minori autosufficienti e non autosufficienti, portatori di handicap, di disabilità fisica e psichica anche grave, con idonei mezzi abilitati, omologati ed in regola con le normative di legge vigenti in materia

- Gestire, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi attività di:

a) Servizi di trasporti sanitari anche di emergenza, di infermi ed infortunati,

taxi sanitari, trasferimenti ospedalieri con autoambulanze, elicotteri ed altri

mezzi di trasporto;

b) Servizio assistenza e trasporto disabili, soggetti diversamente abili, soggetti emarginati e soggetti svantaggiati;

c) Servizi infermieristici, fisioterapici e di assistenza ospedaliera a domicilio;

d) Servizi di trasporto di liquidi biologici, di sangue, di emoderivati, di organi e farmaci;

e) Gestione delle case di riposo e residenze assistite;

f) Servizi di protezione civile e di soccorso;

g) Servizi di trasporto terrestre di organi, tessuti, emocomponenti/campioni e di merci sia per conto proprio che di terzi;

h) Servizio assistenza a manifestazioni sportive e culturali;

i) Servizio assistenza con la propria organizzazione ed esperienza in aiuto delle popolazioni colpite da calamità con azioni di prevenzione, soccorso, assistenza morale, logistica e ripristino;

j) Servizio assistenza sanitaria e soccorso con personale medico ed infermieristico;

l) gestione di agenzie e di onoranze funebri con relativo disbrigo pratiche

m) Servizio di manutenzione ai veicoli speciali in uso alla stessa.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, industriale, bancaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, con esclusione delle attività riservate ai sensi della vigente normativa, nonché, tra l'altro:

- concorrere ad aste e gare pubbliche o private, a licitazioni ed a trattative private;

- istituire o gestire uffici e sedi operative necessarie per l'espletamento delle attività sociali;

- assumere interessenze o partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese che svolgono attività analoghe o, comunque accessorie all'attività sociale;

- dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi economici e consortili diretti a consolidare a sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

- concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni altra qualsiasi garanzia, sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative.

La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti, le modalità di svolgimento di tali attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria.

La Società si propone anche di operare attraverso la stipula di convenzioni con enti locali (ASP, Comuni, Comunità montane, Province, Regioni, Province Autonome), con enti pubblici, morali e privati.

Per il raggiungimento di tali scopi essa potrà, eventualmente da noleggiare a terzi, privati od enti, acquistare e concedere in affitto immobili, mobili, autoveicoli, autoveicoli, presidi sanitari e para-sanitari, in modo da assicurare l'erogazione delle suddette prestazioni a qualsiasi tipo di utenza, anche mediante noleggio delle suddette attrezzature a terzi, enti o privati; stipulare qualsiasi tipo di convenzione con enti pubblici e privati.

Essa potrà inoltre accedere ad ogni tipo di finanziamento e contributo,

a ogni livello istituzionale, comprese l'U.E., banche private e d'affari; sottoscrivere accordi di programma, protocolli d'intesa, promuovere e aderire a consorzi

I rapporti riguardanti le prestazioni professionali intercorreranno esclusivamente tra i terzi e i professionisti ingaggiati dalla società, i quali opereranno con gli obblighi previsti di legge

La cooperativa potrà, inoltre, dare l'adesione ad enti ed organismi economici o finanziari, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo e a coordinare le attività previdenziali, assistenziali e mutualistiche.

La cooperativa potrà aderire o realizzare un gruppo cooperativo paritetico a norma dell'articolo 2545-septies c.c.

La cooperativa potrà promuovere anche l'autofinanziamento della società cooperativa stimolando lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, raccogliendo prestiti fra essi esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

La cooperativa potrà realizzare ogni altra attività direttamente o indirettamente finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali.

CAPITALE SOCIALE

Art. 5) Il capitale sociale è variabile, suddiviso in quote avente un valore minimo di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero)

Nessun socio può avere una quota superiore al limite previsto dalla legge.

SOCI - QUOTE

Art. 6) Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore a 3 (tre); se successivamente il numero dei soci diviene inferiore esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la Società si scioglie e deve essere posta in liquidazione, il tutto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2522 del Codice Civile.

Art. 7) Possono essere soci persone fisiche che, non avendo interesse in contrasto con quelli della cooperativa, intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali.

I soci cooperatori si dividono nelle seguenti categorie:

- a) soci prestatori, che ricevono un compenso per l'attività svolta in cooperativa secondo le modalità previste dagli organi competenti;
- b) soci volontari, che prestano attività in modo totalmente gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci, ai sensi dell'art. 2 della Legge 381/91.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci ai sensi della succitata Legge 381/91.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Art. 8) Chi desidera diventare socio deve presentare domanda all'Organo Amministrativo, specificando:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, allegandone documentazione in carta semplice;
- b) i motivi della richiesta, l'attività che intende svolgere e l'indicazione della categoria a cui chiede di essere iscritto;
- c) l'ammontare della quota sociale che si propone di sottoscrivere, nei limiti delle disposizioni di legge;

d) la dichiarazione di attenersi alle norme contenute nell'atto costitutivo ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Art. 9) Sulla domanda di ammissione delibera l'Organo Amministrativo con l'obbligo di motivare l'eventuale rigetto secondo la procedura prevista dall'art. 2528 del Codice Civile.

Art. 10) Le quote dei soci non possono essere cedute con effetto verso la Società se la cessione non è autorizzata dall'Organo Amministrativo.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale, il tutto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2530 del codice civile.

Art. 11) La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art. 12) Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che:

- abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- non si trovi più nella possibilità di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società.

Spetta all'Organo Amministrativo constatare se ricorrano i motivi che a norma della legge e del presente atto, legittimino il recesso.

Per quanto riguarda gli effetti del recesso si fa espresso riferimento all'art. 2532 del Codice Civile.

Art. 13) Oltre che nei casi previsti dalla legge, l'esclusione sarà deliberata dall'assemblea nei confronti del socio:

- a) che commetta gravi inadempienze dalle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale;
- b) che senza giustificato motivo, non partecipi, consecutivamente, per più di tre volte alle assemblee regolarmente convocate;
- c) che, senza giustificato motivo si renda moroso nel versamento della quota sottoscritta o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro tipo verso la cooperativa;
- d) che nel compimento del proprio lavoro commetta mancanze disciplinari di particolare gravità;
- e) che in qualunque modo arrechi grave danno ingiusto alla cooperativa.

La decadenza è pronunciata dall'Organo Amministrativo nei confronti dei soci interdetti o inabilitati o falliti, dei soci cooperatori in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità definitiva di questi ultimi a partecipare ai lavori dell'impresa sociale. Può altresì essere dichiarato decaduto il socio che, in relazione alla posizione di lavoro a cui è stato assegnato dimostri oggettiva inattitudine allo svolgimento delle sue mansioni, sempreché la dichiarazione di decadenza venga comunicata entro i 90 (novanta) giorni successivi alla sua ammissione. Quando ricorrano particolari esigenze interne della cooperativa,

l'assemblea ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci cooperatori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile e che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo alla eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

Art. 14) Le deliberazioni adottate in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 15) In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento del possesso di tali requisiti è sancito con delibera dell'Organo Amministrativo.

Art. 16) I soci receduti o esclusi hanno soltanto diritto al rimborso della quota di capitale da esse effettivamente versata, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio d'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e in ogni modo in misura mai superiore all'importo effettivamente versato. Il diritto al rimborso si matura allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio.

DECISIONI DEI SOCI

Art. 17) L'Assemblea viene convocata ai sensi di legge, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o in paesi dell'Unione Europea, con lettera raccomandata oppure a mezzo fax (purché confermato) da inviarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'assemblea può essere convocata anche mediante posta elettronica con avviso da inviarsi almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione all'indirizzo di posta elettronica comunicato alla Società ed annotato nel libro soci ed in tal caso il Presidente dell'assemblea verificherà mediante elenco fornitogli dal fornitore di accessi Internet (Provider) che tutti i soci abbiano ricevuto l'avviso.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie poste all'ordine del giorno.

L'Assemblea è valida anche in mancanza della formale convocazione, quando sono presenti, in proprio o a mezzo delega, tutti soci che rappresentano l'intero capitale sociale e sia intervenuto o informato l'Organo Amministrativo nonché il Collegio Sindacale, qualora esistente, e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Ai fini di verificare la validità dell'assemblea totalitaria, gli amministratori e i sindaci, se nominati, dovranno rilasciare una apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere stati informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art. 18) Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio appartenente alla stessa categoria, mediante delega scritta conservata agli atti Societari.

Art. 19) L'Assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione, e in mancanza dalla persona designata dagli intervenuti che rappresentano la maggioranza del capitale sociale presente in assemblea.

Art. 20) L'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto a norma del primo

comma dell'art. 2538 del codice civile e delibera con la maggioranza assoluta.

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Art. 21) La Società può essere amministrata, su decisione dei soci in sede della nomina:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un Consiglio di Amministrazione composto da due o più membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- c) da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un Consiglio di Amministrazione.

Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il Consiglio di Amministrazione, oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.

I soci, contestualmente alla nomina del consiglio di amministrazione o con decisione successiva, possono affidare agli amministratori poteri di amministrazione da esercitare in via disgiunta o congiunta, ferma restando la competenza del consiglio di amministrazione per la redazione del progetto di bilancio e nelle altre ipotesi previste dalla legge in modo inderogabile.

Gli amministratori possono essere anche non soci e sono rieleggibili.

L'organo amministrativo resta in carica fino a revoca o dimissioni oppure per la durata stabilita dai soci in sede di nomina. Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo con decisione dei soci, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni se la revoca dell'amministratore nominato a tempo determinato avviene senza giusta causa.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine o dimissioni ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito. In ogni caso gli amministratori rimasti in carica, quelli cessati e l'eventuale organo di controllo devono sottoporre alla decisione dei soci la ricostituzione dell'organo amministrativo nel più breve tempo possibile, e comunque entro trenta giorni.

Quando la società è amministrata da un consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà degli amministratori decade l'intero consiglio, ma quando l'amministrazione è stata affidata a più amministratori in via congiunta o disgiunta, se per qualsiasi causa viene a cessare anche uno solo di essi, decadono anche gli altri.

Art. 22) Il Consiglio di Amministrazione ad ogni sua rinnovazione nominerà tra i suoi membri il Presidente, eventualmente un Vice Presidente.

Art. 23) Il Consiglio si radunerà sia nella sede sociale che altrove purchè in Italia, ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda scritta da un altro Consigliere.

Esso è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento da chi ne fa le veci.

La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e nei casi di urgenza, con telegramma o a mezzo fax (purchè confermato) da spedirsi almeno un giorno prima a ciascun Amministratore ed a ciascun Sindaco Effettivo, qualora nominati.

La convocazione potrà avvenire anche a mezzo di posta elettronica.

Art. 24) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 25) Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare su apposito registro dei verbali e sono firmate dal Presidente della riunione e dal Segretario.

Art. 26) Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

Art. 27) L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge riserva in modo inderogabile alla decisione dei soci.

L'organo amministrativo può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e nominare direttori anche generali.

Art. 28) L'Amministratore Unico ha la rappresentanza generale della società di fronte ai terzi e in giudizio.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione la rappresentanza della Società Cooperativa spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e ai singoli Consiglieri Delegati, se nominati.

Nel caso di nomina di più amministratori la rappresentanza della Società Cooperativa spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

La rappresentanza della Società Cooperativa spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Organo di controllo

Art. 29) L'organo di controllo e di vigilanza che dovrà essere nominato qualora ricorrano le condizioni di obbligatorietà previste dal combinato disposto degli artt. 2543 e 2477 del codice civile.

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 30) Il patrimonio della Società Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale minimo di Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) e non superiore al limite stabilito dalla legge;
- b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di gestione con quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi o defunti;
- c) da eventuali riserve straordinarie;
- d) da ogni altra riserva prevista per legge;
- e) da qualunque liberalità e/o donazione che pervenisse alla Società Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

RISERVE LEGALI, STATUTARIE E VOLONTARIE

EX ART. 2545 QUATER DEL CODICE CIVILE.

Art. 31) Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato **almeno il 30% (trenta per cento)** degli utili netti annuali.

Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

REQUISITI di MUTUALITA' PREVALENTE

Art. 32) Ai sensi dell'articolo 2514, comma 1, del codice civile:

- a) - è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto

al capitale effettivamente versato;

b) - è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, o comunque posseduti dagli stessi, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) - è fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;

d) - è fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

BILANCIO

Art. 33) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo procede alla formazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge e lo presenta ai soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Gli Amministratori e i Sindaci, qualora nominati, debbono, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 del Codice Civile indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, il tutto ai sensi dell'art. 2545 del Codice Civile.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 2545 sexies la contabilità sociale deve essere organizzata in modo da permettere di determinare l'attività svolta con i singoli soci e con i soggetti estranei alla compagine sociale.

RISTORNI

Art. 34) L'assemblea può deliberare l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori

I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai compensi erogati a ciascun socio, nel rispetto del principio di parità di trattamento previsto dall'art. 2516 del codice civile.

L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'Assemblea o mediante l'integrazione dei compensi o mediante l'aumento proporzionale delle rispettive quote.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 35) Le controversie che potranno sorgere fra i soci oppure fra i soci e la Società o i suoi Organi, in ordine all'interpretazione e all'esecuzione del presente atto costitutivo e successive modificazioni, ad esclusione delle materie che non possono formare oggetto di compromesso a norma di legge, saranno definite da un Collegio Arbitrale, composto da tre arbitri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Catania .

Il Collegio Arbitrale funzionerà da amichevole compositore in forma irrituale e deciderà entro il termine di sei mesi dal suo insediamento.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 36) In caso di scioglimento della Società Cooperativa, ai sensi dell'art. 2545 duodecies del codice civile, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

Art. 37) - Alla società cooperativa, per quanto non previsto dal presente Sta-

tuto, dal titolo VI del Libro V del codice civile e dalle leggi speciali sulla co-
operazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a re-
sponsabilità limitata.